

Oggetto: Ditta Ecol Sea s.r.l. - P.IVA: 05438340829 – via F. Guardione n. 3 – 90139 Palermo.

Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di trattamento emulsioni di rifiuti pericolosi e non, per lo svolgimento dell'operazione R12. **Integrazione al DDG n. 977 del 26.09.2022.**

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Servizio 6 - Autorizzazioni rifiuti

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il D.P.R. del 26 ottobre 1962, n.642 e ss.mm.ii., recante “Disciplina dell'imposta di bollo”;
- Vista la L. n. 241/90, in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
- Vista l'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20/02/2004, concernente i criteri, le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, i parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti;
- Vista la L.R. n.24/93, che disciplina la "Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”;
- Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale, prot. n. 25115-137/11/12 del 19/9/12, in base al quale gli atti rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, non sono efficaci fino al suo pagamento;
- Visto il D.P.R. del 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., testo unico in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il D.lgs n. 152 del 03/4/2006 “*Norme in materia ambientale*” e sss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Vista la L.R. 19 del 16/12/2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, che ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
- Vista la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9 recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
- Visto il D.Lgs. n.159 del 06/9/2011, c.d. “*Codice Antimafia*”, integrativo del D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- Visto il D.Lgs. n.33/2013, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle PP.AA.;
- Vista la decisione C.E. 2014/995/UE, che modifica la n. 2000//532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01.06.2015;
- Vista la L. n.68 del 22/5/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”;
- Visto il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 “*Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;
- Vista la Circolare del M.A.T.T.M. prot.1121 del 21/01/2019, “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;

- Visto il D.D.G. n. 180 del 14/02/2024 (*Procedure per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. (linee guida applicative per la presentazione delle istanze)*);
- Visto l'art. 208 c. 15 del D. Lgs 152/06, il quale stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, fatte salve le condizioni disposte dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- Ritenuto di dover differire e rimandare all'autorità territorialmente competente per la campagna, la definizione della eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale, nel caso sia dovuta, in occasione della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne di trattamento rifiuti, ai sensi del p.to 7, let. z.b.) dell'allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/06 e conseguentemente, di poter concedere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;
- Vista la L.R. n.7 del 21/5/2019, sui procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;
- Vista l'Ordinanza Commissariale n.3 del 21/11/2024 del Commissario Straordinario per la Valorizzazione Energetica e la Gestione del ciclo dei Rifiuti nella Regione Siciliana, "*Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani)*";
- Visto il D.P.Reg. del 05/04/2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, ai sensi dell'art.13 co.3 della l.r. 3/2016;
- Visto il P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2022-2024 al vigente "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione*", adottato con D.P.R. n. 517/GAB del 07/3/2022;
- Visto il D.D.G. n. 1251 del 12/10/2023 con il quale il Dirigente Delegato del DRAR ha conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, "*Autorizzazione Rifiuti*", all'ing. Francesco Arini;
- Visto il D.D.G. n. 959 del 22.06.2026 di approvazione dell'Atto aggiuntivo, parimenti allegato, al contratto individuale di lavoro dell'ing. Francesco Arini quale dirigente del S.06 "Autorizzazioni Rifiuti" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è differito il termine di durata dell'incarico dirigenziale fino alla data del 31 dicembre 2026;
- Visto il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 12.06.2026 con la quale è stato prorogato per un periodo di dodici mesi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità già conferito al Dott. Arturo Vallone;
- Visto il D.D.G. n. 977 del 26.09.2022, rilasciato ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. per l'esercizio di un impianto mobile/trasportabile, marca Polat (Italia group srl) composto da: n. 1 estrattore centrifugo POLAT e decanter mod. S 570, n. 2 centrifughe verticali XBP 505 e XBC 505, con capacità di trattamento 10-20 mc/h, per lo svolgimento di campagne di attività con operazione R12, di cui all'Allegato C del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Sezione istanza e iter istruttorio

- Vista l'istanza presentata dalla Ditta con nota assunta al prot. DRAR 45740 del 12.11.2025, con la quale è stata inoltrata una richiesta di modifica dell'autorizzazione di che trattasi, consistente nell'inserimento di un modulo di abbattimento emissioni in atmosfera, inviando la seguente documentazione:
- Documento di identità legale rappresentante e visura camerale;
 - Informativa privacy (modulo IF11);

- Iscrizione alla white list (scad. 23.09.25);
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (modulo IF3);
 - Relazione tecnica per l'integrazione impiantistica;
 - piano di monitoraggio e controllo.
- Vista la nota prot. DRAR 5906 del 12.02.2026, con la quale lo scrivente Ufficio ha convocato la CdS in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e dell'art.14 bis della L. 241/90, invitando il Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio1 - Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali ed ARPA Sicilia, per l'esame della documentazione progettuale inviata dalla Ditta a corredo dell'istanza e l'emissione o la conferma dei pareri endoprocedimentali di competenza.
- Vista la nota assunta al prot. DRAR 6817 del 18.02.2026, con la quale la Ditta ha inoltrato allo scrivente Ufficio ed agli Enti in indirizzo, la seguente documentazione integrativa, riguardante il procedimento in corso, allegando la seguente documentazione:
- documento di identità legale rappresentante e visura camerale;
 - modulo IF11, informativa privacy;
 - iscrizione alla white list (scad. 23.09.26, in corso di aggiornamento);
 - modulo IF3, dichiarazione sostitutiva di certificazione assenza vincoli di parentela;
 - relazione tecnica per l'integrazione impiantistica;
 - piano di monitoraggio e controllo.
- L'impianto in questione tratta "acqua oleosa di sentina" (oily bilge water): costituita essenzialmente da miscele di acque e oli provenienti da trafilamenti dalle attrezzature (macchine e tubazioni) a bordo delle navi, incluse quelle funzionali a gestire i combustibili e i lubrificanti, compresa la purificazione degli stessi, nonché acque di sentina, di infiltrazione e antincendio. La modifica impiantistica richiesta, consiste nell'introduzione di una miglioria tecnologica che prevede un sistema di captazione e relativo sistema di abbattimento, utile a gestire eventuali sfiati che possono generarsi nella fase preliminare di riscaldamento del materiale, dove vi è un aumento della tensione di vapore. La modifica si attuerà nello specifico nell'integrazione al sistema impiantistico di moduli per l'abbattimento di eventuali nebbie oleose che potrebbero sprigionarsi durante il funzionamento dell'impianto.
- Vista l'iscrizione alla white list con scadenza al 23.09.26 e in corso di aggiornamento (valida ai sensi di Legge);
- Vista la nota prot. DRAR 11048 del 16.03.2026 con la quale lo scrivente Dipartimento ha comunicato agli Enti ed alla Ditta la chiusura dei termini fissati per la CdS, (con la citata convocazione prot. DRAR 5906/2026) e la conseguente emissione del provvedimento di integrazione/modifica del D.D.G. n. 977 del 26/09/2022, rilasciato ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- Vista la nota della Ditta assunta al prot. DRAR 12599 del 24.03.2026, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:
- patto di integrità a firma del legale rappresentante;
 - ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa disciplinata dall'art. 6 della L.R. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii, per un importo pari ad € 180,76.
- Vista la nota prot. 48234 del 22.06.2026, (assunta al prot. DRAR 25401 del 22.06.2026), di ARTA – Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, con la quale è stato comunicato tra l'altro che: *"ai sensi dell'art. 20, comma 4, della Legge n. 241/1990, il meccanismo del silenzio-assenso, previsto dall'art. 14-ter comma 7 della stessa, è espressamente escluso per gli atti e i procedimenti riguardanti l'ambiente qualora la normativa comunitaria imponga l'adozione di provvedimenti amministrativi formali. Tale esclusione, letta in combinato disposto con l'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, sottende la necessità inderogabile che il titolo autorizzatorio sia sorretto da una compiuta e rigorosa istruttoria tecnica". Questa, infatti, è preordinata alla determinazione dei valori limite di emissione e delle relative prescrizioni; presupposti di tutela ambientale che non tollerano la formazione tacita del titolo in questione per mera inerzia dell'Amministrazione. Sotto il profilo strettamente endoprocedimentale, ove l'Autorizzazione Unica sostituisce ad ogni effetto visti, pareri e atti di assenso di organi regionali, ivi incluso il*

titolo abilitativo ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in carenza dell'espressione del parere di competenza di questo Dipartimento nei termini assegnati, lo stesso si deve intendere reso favorevolmente, al solo fine di consentire all'Autorità Competente la conclusione del procedimento di autorizzazione. Tuttavia, qualora intenda concludere il procedimento, grava interamente sulla medesima Autorità l'obbligo di formalizzare e declinare espressamente nel provvedimento finale le condizioni di cui alla Parte V del D. Lgs. n. 152/2006".

Vista la nota prot. DRAR 25756 del 23.06.2026 con la quale lo scrivente Dipartimento ha richiesto alla Ditta una tabella indicante tutti i parametri considerati ed i valori di emissione dell'impianto. Tale documentazione viene inserita nel presente provvedimento (rif. art. 3) e costituisce elemento utile ai fini dell'attività di vigilanza e controllo che sarà esercitata dagli Enti competenti nell'ambito delle campagne che saranno effettuate.

Vista la nota della Ditta assunta al prot. DRAR 29375 del 17.07.2026, con la quale è stata trasmessa la succitata tabella, (contenuta anche nel PMC rev. 01) e il PMC rev. 01:

Sezione pareri

Considerato che nell'ambito della conferenza dei servizi sono stati richiesti i seguenti pareri endoprocedimentali:

- Arpa Sicilia, *per la valutazione delle procedure di monitoraggio proposte dalla Ditta (verifica del rispetto delle normative ambientali vigenti e controlli sulla qualità delle matrici ambientali)*
- Dipartimento dell'Ambiente S1 "Autorizzazioni e Valutazioni ambientali", *per il rilascio di parere ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. (emissioni in atmosfera);*

Sezione valutazioni e determinazioni

Preso atto che il Responsabile del Procedimento in esito alla conferenza dei servizi convocata con nota prot. 25520 del 09.07.2025, così come previsto dalla L. 241/90 e ss.mm.ii., ritiene concluso favorevolmente il procedimento, nella considerazione che la modifica consiste nell'introduzione di una miglioria tecnologica che prevede un sistema di captazione e relativo sistema di abbattimento, utile a gestire eventuali sfiati che possono generarsi nella fase preliminare di riscaldamento del materiale, dove vi è un aumento della tensione di vapore, e fa proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 c.15 da parte del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Ri-fiuti e che non sono stati espressi pareri negativi dagli Enti coinvolti;

Visto il Protocollo di intesa sottoscritto il 14/03/2011, tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

Vista la nota prot. DRAR n. 30081 del 22.07.2026, con la quale questo Ufficio ha trasmesso alla Ditta la bozza del provvedimento in esame ai fini dell'accettazione dei contenuti e/o per la presentazione di eventuali osservazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della stessa, con l'avviso che il decorso infruttuoso di tale termine avrebbe comportato la tacita accettazione del testo;

Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D. Lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, e ss.mm.ii;

Considerato che il presente provvedimento è stato modificato secondo le indicazioni della direzione generale del 2 ottobre 2026 (rif. FV. n. 1725).

Tutto quanto sopra premesso;

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/06, e ss.mm.ii., con il presente provvedimento si integra l'autorizzazione rilasciata alla ditta Ecol sea s.r.l. (P. IVA 05438340829) con sede legale in via F. Guardione n. 3 – 90139 Palermo, con DDG. n. 977 del 26.09.2022, (impianto mobile marca Polat - Italia group srl - composto da n. 1 estrattore centrifugo POLAT e decanter mod. S 570 e n. 2 centrifughe verticali XBP 505 e XBC 505, con capacità di trattamento 10-20 mc/h, per lo svolgimento di campagne di attività con operazione R12 di cui all'Allegato C del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii), consentendo la modifica consistente nell'aggiunta di un sistema di captazione e relativo sistema di abbattimento, utile a gestire eventuali sfiati che possono generarsi nella fase preliminare di riscaldamento del materiale, dove vi è un aumento della tensione di vapore, fermo il resto.

L'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto è concessa per 10 anni a decorrere dalla data del citato provvedimento DDG. n. 977/2022, e può essere rinnovata.

A tal fine dovrà essere presentata istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza del presente decreto.

La presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Art. 2

Il "Gestore" è tenuto al rispetto delle norme citate in premessa e delle condizioni dettate con il presente provvedimento, nonché dei pareri riportati in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento. In particolare deve:

1. Garantire e mantenere la conformità dell'impianto al certificato CE di conformità rilasciato dalla casa produttrice dell'impianto alla Ditta, predisponendo un programma delle manutenzioni ordinarie, comprensivo delle eventuali attestazioni di taratura e la calibrazione e un registro per l'annotazione anche delle manutenzioni straordinarie, che costituirà parte integrante del presente provvedimento e che accompagnerà la perizia giurata attestante il mantenimento delle prestazioni da allegare all'istanza di rinnovo;
2. Mantenere efficienti i dispositivi di tutela ambientale installati sull'impianto per l'abbattimento delle polveri e riduzione delle emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione (ad es., pulizia o sostituzione degli elementi filtranti), per il contenimento delle sorgenti sonore (ad es., con la sostituzione delle componenti fono assorbenti), per la gestione degli effluenti liquidi (ad es., pulizia degli scarichi, sostituzione di contenitori, ecc.) e comunque al fine di preservarne le specifiche tecniche oggetto dei certificati di conformità CE;
3. Comunicare ogni variazione relativa a:
 - Sito di ricovero dell'impianto a fine campagna;
 - Stati e requisiti per i quali è stata prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente (ad es., Rappresentante Legale, Direttore Tecnico, ecc.);
4. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale il Gestore deve presentare apposita comunicazione alla Regione (o altro Ente delegato), nel cui territorio si trova il sito previsto per il posizionamento dell'impianto.
5. L'inizio dell'attività di trattamento dei rifiuti relativo alle campagne è subordinato all'accettazione delle polizza fidejussorie; l'eventuale ritardo nell'avvio della campagna o l'interruzione della stessa, per qualsiasi motivo anche quale causa di forza maggiore e/o indipendente dalla volontà del Gestore, non è contemplato quale condizione di diritto per la proroga del termine di scadenza della campagna autorizzata; è in ogni caso fatto salvo il diritto di proporre una nuova comunicazione di campagna con le modalità previste dalla normativa vigente cui fa riferimento il presente provvedimento.
6. Comunicare la fine della campagna agli Enti destinatari della comunicazione iniziale (vedi precedente

punto 5), allegando una relazione giurata che attesti il ripristino dello stato dei luoghi, il ricovero dell'impianto (come individuato dal presente provvedimento), il mantenimento delle specifiche tecniche e caratteristiche progettuali, con particolare riferimento all'efficienza dei sistemi di riduzione e contenimento delle emissioni (ad es., polveri, rumore, ecc.), e contenente copia dei formulari e del registro di carico/scarico, un bilancio di massa dei quantitativi di rifiuto in ingresso, di materiale recuperato (ceduto e/o in deposito), di rifiuti prodotti e di prodotto non conforme, copia dei rapporti di prova e di laboratorio riferiti alle attività di verifica e controllo da parte del Gestore, nonché quelli riferiti alle attività di vigilanza prodotti dagli enti di controllo di cui al successivo art. 7, e eventuale documentazione fotografica se ritenuta utile;

7. In considerazione della definizione di impianto mobile e tenuto conto delle specifiche costruttive dichiarate dal costruttore, il trasporto dell'impianto dovrà avvenire con mezzi di adeguate dimensioni e capacità e nel pieno rispetto del Codice della Strada;
8. Resta fermo ogni altro adempimento previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;

Art. 3

La presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; l'impianto deve essere esercito e gestito nel rispetto delle condizioni di cui alla parte V del D. Lgs 152/06 (ex art 269 del T.U.A) e secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della Ditta, purché compatibili con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- rispettare i seguenti limiti:

Provenienza	Parametro	BAT-AEL (Decisione di esecuzione 2018/1147 del 10.08.2018)	Valore limite di allarme Emissione (mg/Nm ³)
Linea di carico impianto di trattamento	TVOC	3-45	30

- deve essere garantita la manutenzione ordinaria e conservativa e la perfetta efficienza dell'impianto e dei suoi dispositivi di controllo e sicurezza, che devono essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica rilasciata dal costruttore, senza apportare modifiche che potrebbero aver fatto decadere la marcatura CE.
- Il titolare dell'impianto deve provvedere alla tenuta di un registro finalizzato all'annotazione degli interventi di manutenzione dell'impianto;
- la ditta deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- le operazioni di trattamento di rifiuti per mezzo dell'impianto mobile possono essere svolte dal soggetto autorizzato, o da un gestore terzo vincolato al titolare da idoneo contratto; di tale contratto deve essere trasmessa copia allo scrivente e alla competente Città Metropolitana (o Libero Consorzio comunale) al momento della comunicazione di inizio attività. I rifiuti derivanti dal trattamento sono a tutti gli effetti prodotti dal gestore dell'impianto;
- il titolare/ rappresentante legale della ditta garantisce la presenza del responsabile tecnico durante i periodi di operatività dell'impianto o, in caso di sua assenza, si avvale di altro personale, purché in possesso delle conoscenze necessarie allo svolgimento dell'incarico e delle cautele da adottare;
- l'impianto, oltre a poter svolgere la propria attività nei luoghi ove i rifiuti vengono prodotti, (ad esempio in aree di cantiere) purché funzionalmente collegati con le attività che producono i rifiuti, anche presso impianti che svolgono attività di sola messa in riserva R13, ovvero che non sono autorizzati anche al recupero, ma che attivano di volta in volta le campagne per il recupero di rifiuti che detengono;
- sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'interessato, almeno 30 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'autorità competente nel

cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione, l'ulteriore documentazione richiesta e, una volta emanato apposito Decreto, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

- deve essere avviata, qualora dovuta, la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero verifica di assoggettabilità alla stessa, come previsto dalla lettera z b) del punto 7 dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06. In tal caso occorre sospendere l'installazione dell'impianto fino alla definizione della procedura;
- il titolare dell'impianto, prima dell'ammissione dei rifiuti alla lavorazione, è tenuto a effettuare opportune verifiche preliminari dei rifiuti in ingresso, in particolare sulla certificazione analitica dei rifiuti aventi corrispondenti codici speculari, circa la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente provvedimento;
- in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto di recupero, la Ditta deve notificare alle Province ed ai Dipartimenti dell'A.R.P.A. competenti per territorio situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti circa le misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime;
- gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività di recupero devono essere gestiti in regime di deposito temporaneo, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 185-bis del D. Lgs. 152/06 nel sito di produzione, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte e devono essere affidati a terzi muniti delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
- nell'utilizzo degli impianti mobili devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i limiti di cui sopra deve essere richiesta, al Comune territorialmente competente, l'opportuna deroga prevista per le attività temporanee dall'art. 6, comma 1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447; quest'ultima dovrà essere allegata alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- per ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile sono dovute le garanzie finanziarie rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della campagna oltre un anno;

Art. 4

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del D. Lgs. 152/06 come modificato dall'art.15 del D. Lgs. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R.151 del 01 agosto 2011. Inoltre, a seguito della evoluzione impiantistica e gestionale dell'impianto, è tenuta a mantenere aggiornata la documentazione e le autorizzazioni previste dal suddetto regolamento di prevenzione incendi.

Art. 5

Si dà atto che, oltre ai casi *ope legis* sia prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d. lgs n. 159/11 e ss..mm.ii.

Art. 6

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del D. Lgs. 152.2006 e

ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali, anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 7

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile mediante l'applicativo ORSO.

Art. 8

I controlli sulla gestione dell'impianto nell'ambito di ciascuna campagna sono demandati agli Enti di controllo territorialmente competenti.

Art. 9

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 10

Il presente decreto sarà pubblicato con effetto di notifica sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

La pubblicazione del presente decreto nel sito WEB di questo Dipartimento sarà comunicata ai seguenti Enti: Comune di Palermo, Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), D.R.A.R. – Servizio 4 Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto Siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

L'Assistente

(Dott. Giuseppe Curione)

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93

Il Dirigente del Servizio

(Ing. Francesco Arini)

FRANCESCO
ARINI
REGIONE
SICILIANA
08.10.2026
14:24:36
GMT+02:00



Il Dirigente Generale

(Dott. Arturo Vallone)

ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
09.10.2026
10:29:10
GMT+02:00

